

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
La Maddalena

Con riferimento alla nota numero 21104

In data 16 OTT 2018

SI APPROVA

La Maddalena 16 OTT 2018



PORTO DI SANTA TERESA GALLURA

Regolamento di disciplina

Articolo 1 - PREMESSE -

1.1. Fonti

La Società Silene Multiservizi S.U.R.L. ha redatto il presente regolamento interno per la gestione del Porto di Santa Teresa Gallura a seguito di concessione demaniale per atto formale rilasciata da parte della competente Autorità.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del porto e da chiunque, per qualsiasi titolo vi acceda.

1.2. Individuazione delle parti

Nel Presente Regolamento Interno La Società Silene Multiservizi S.U.R.L. sarà indicata con la denominazione "Società" mentre con la locuzione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente che fruisca dei servizi di assistenza alla navigazione e del conseguente ormeggio; nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto o comunque l'intera superficie demaniale in concessione alla Società Silene Multiservizi S.U.R.L..

1.3. Modifiche ed aggiornamenti

La Società si riserva di aggiornare in ogni momento, con l'approvazione dell'Autorità Marittima, il presente regolamento interno con ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Porto.

1.4. Organizzazione interna

La Società gestisce direttamente la concessione demaniale mediante la "Direzione del Porto" affidata ad un Direttore al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione, alla fornitura dei servizi portuali e delle prestazioni accessorie connesse al porto. E' competenza del Direttore stabilire le regole necessarie alla corretta gestione dei rapporti commerciali con l'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodi minimi di prenotazione, tempi e forme di pagamento; dilazioni, promozioni, scontistica, definizione di pacchetti di servizi a tariffa ridotta; obblighi di registrazione per l'utente; spazi destinati; attività straordinarie in ambito portuale; ogni altra qualsivoglia attività inerente i rapporti fra la Società e l'utenza portuale). La Direzione è tenuta a relazionare sull'attività svolta l'organo amministrativo della Società ogni sei mesi.

Articolo 2- MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO -

2.1. Posti di ormeggio

Le banchine ed i pontili del Porto di Santa Teresa Gallura consentono l'ormeggio riservato a natanti, imbarcazioni e navi da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

CATEGORIA	DIMENSIONI MASSIME	DIMENS. SPECCHIO ACQUEO
O	FINO A 5 x 2 m	6 x 2.15 m
I	" 7 x 2.5m	8 x 2.65 m
II	" 9 x 3,1m	10 x 3,25 m
III	" 11 x 3.8m	12 x 4.00 m
IV	" 14 x 4.6 m	15.5x 4.85 m
V	" 18 x 4,75 m	20.0x 5.00 m
VI	" 20 x 5,20 m	22.0x 5.50 m

CATEGORIA	DIMENSIONI MASSIME	DIMENS. SPECCHIO ACQUEO
VII	" 25 x 6 m	27 x 7.00 m
VIII	" 30 x 7 m	32 x 8.00 m
IX	"35 x 8 m	37 x 9.00 m

L'imbarcazione ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime sopraindicate, potranno essere ormeggiate imbarcazioni che eccedano le dimensioni massime su riportate solo previa autorizzazione della Direzione del Porto.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc. ecc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare un'imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza del porto, la Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

La Direzione del porto per oggettive e dimostrate necessità proprie ad insindacabile giudizio, specie nel caso di mancato pagamento o assenza di contratto fra le parti, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione o arbitraria occupazione di ormeggio (ancorché questo derivi da un precedente cessato rapporto annuale o temporaneo). L'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio; nel caso l'Utente non adempia a quanto disposto, la Direzione Porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dall'ambito portuale; ogni relativa spesa sarà a carico dell'Utente.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2. Posti di ormeggio riservati

2.2.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'Utente che intenda fruire di uno dei posti d'ormeggio utilizzati per le soste a breve durata (contratto di cessione a termine), deve presentare richiesta scritta secondo la modulistica in uso indirizzata alla Direzione del porto, specificando:

- nome, cognome, residenza, domicilio, numero di telefono, ev. numero di fax;
- dimensioni fuori tutto (*l.f.t.*), nome, ev. numero di matricola dell'imbarcazione;
- periodo durante il quale intende occupare l'ormeggio;
- tutte le altre notizie comunque richieste nell'apposito modulo.

In caso di accoglimento della richiesta la Direzione del porto provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile (entro un tempo massimo di 60 giorni), richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta salvo che il contratto non disponga diversamente;

La Direzione riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabilmente, il giorno dell'effettiva occupazione del posto barca e in ogni caso non oltre il giorno di inizio della prenotazione effettuata. Nel caso l'unità arrivi in porto in una data successiva a quella indicata nella prenotazione, in assenza dell'avvenuto saldo della stessa prenotazione entro i termini su citati, la Direzione del Porto riterrà decaduta la prenotazione e non garantirà la disponibilità dei servizi richiesti ancorché citati nel contratto sottoscritto. Qualora il richiedente non adempia, entro i termini su stabiliti, al versamento della caparra e del saldo la richiesta e ogni altro atto conseguente saranno ritenuti nulli.

Qualora il richiedente non effettui il pagamento del saldo nelle modalità richieste, potrà essere allontanato dall'ormeggio senza che nessun rimborso gli sia dovuto.

La quota caparra versata non sarà restituita in caso di mancato godimento dei servizi portuali e del conseguente diritto d'ormeggio per cause non imputabili alla Società. Qualora ci fosse la disponibilità è facoltà della Direzione del Porto far slittare il periodo indicato nella richiesta, mantenendo valida la caparra precedentemente versata.

La Direzione del porto riserverà il posto d'ormeggio a partire dal giorno indicato nella richiesta, per questa ragione, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso (per cause non imputabili alla Società Concessionaria) l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato.

E' facoltà della Direzione del Porto, secondo le disponibilità, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto d'ormeggio per i giorni da lui previsti ed effettivamente pagati alla Società.

L'atto di assegnazione del posto riservato si perfeziona con la sottoscrizione, obbligatoria, di un contratto di cessione, temporanea o annuale, per i servizi portuali e per il conseguente diritto di utilizzo di un posto di ormeggio. Per gli ormeggi in transito giornaliero potranno essere adottate procedure amministrative e modulistiche semplificate che prevedano la conferma a mezzo telefono, mail o sul sito web della prenotazione.

La cessione, sia temporanea che annuale dei servizi suddetti, prevede anche il diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio che non è mai specificamente localizzato (anche ove occorra appartenente ad una categoria superiore ma mai inferiore); questo sarà indicato dalla Direzione del Porto la quale potrà variarlo secondo proprie ed insindacabili esigenze. Tale cessione ha carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto (imbarcazione, natante o nave) che risulti indicata nel contratto. I contratti saranno stipulati di volta in volta, nel corso degli anni, a seguito di esplicita richiesta verbale o scritta dell'utente; la Società si riserva di rifiutare la stipula del contratto a quanti non abbiano avuto, nel periodo trascorso, un comportamento corretto, sia sotto il profilo della civile convivenza sia sotto il profilo meramente commerciale (puntualità nei pagamenti, rispetto degli adempimenti contrattuali, osservanza del Regolamento, osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto, ecc.). In ogni caso il contratto si intenderà risolto alla scadenza naturale. Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad usufruire dei servizi portuali e del conseguente posto di ormeggio, questo potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione del Porto.

L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti, di quanto stabilito nel contratto di cessione o di quanto richiesto in modo estemporaneo (fornitura elettrica, idrica o altri servizi).

L'occupazione di un posto d'ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima, per tanto la Direzione del Porto provvederà, mediante rimozione, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio; le relative spese saranno addebitate all'Utente.

I canoni saranno differenziati per categorie:

1 categoria) annuale;

2 categoria) annuale residenti:

è istituito il numero chiuso per detta categoria. I posti riservati a questa categoria sono pari a complessivi n° 150 ormeggi. La Direzione si riserva la possibilità di ampliare tale numero ove ricorrano le condizioni strutturali per l'accoglienza di nuove ulteriori unità appartenenti a questa categoria. In ogni modo i contratti, per questa categoria, saranno stipulati all'inizio di ogni nuovo anno ed i nuovi potranno essere stipulati solo in caso di avvenuta rinuncia da parte di "vecchi utenti" appartenenti alla medesima classe d'imbarcazione del nuovo richiedente. A questa categoria potrà essere accordato uno sconto percentuale rispetto alle tariffe ordinarie. Tale sconto sarà disciplinato, di volta in volta, dal piano tariffario in corso di validità al momento. Lo sconto sarà accordato (in numero limitato), solo salvo disponibilità in funzione

di rinunce, nella classe dell' imbarcazione richiedente, da parte di utenti che godono già di detto sconto. Lo sconto applicato a detta categoria sarà accordato al massimo ad una "unità" per nucleo familiare. Il contratto stipulato per questa categoria di utenti, così come in ogni altra categoria, ha scadenza annuale è rinnovabile tacitamente salva la facoltà di disdetta contenuta nel contratto. la Società si riserva di potere variare le condizioni necessarie all'assegnazione dello sconto per gli utenti appartenenti a detta categoria. Le nuove condizioni, contenenti i requisiti necessari per potere accedere all'assegnazione dello sconto "categoria residenti" per l'anno successivo, dovranno essere comunicate all'utente entro e non oltre il mese di novembre dell'anno per il quale è in corso di validità il contratto; ove l'utente non possieda i nuovi requisiti richiesti, la Società non procederà in nessun modo alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo e l'utente sarà obbligato a liberare il posto d'ormeggio occupato entro e non oltre la data di scadenza del contratto vigente; oltre tale data l'unità sarà considerata "occupante abusivamente uno spazio in concessione" e quindi allontanata a cura della Direzione del Porto e ove occorra anche alata; le relative spese saranno addebitate all'utente inadempiente.

Il canone scontato residenti è applicato all'unità di proprietà di un Utente (se società ci si riferisce alla sede legale ove il rappresentante legale risponda alle caratteristiche di seguito elencate) residente nel Comune di Santa Teresa Gallura; la residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'**abitazione principale**, nella quale l'utente ha la propria **dimora abituale**. Tale requisito (la dimora abituale) deve essere dimostrato mediante la coerenza dei seguenti elementi:

1. L'utente svolge la propria attività lavorativa in Santa Teresa Gallura o nei comuni limitrofi;
2. Il coniuge ed i figli dell'utente risiedono anche essi nell'immobile dichiarato quale residenza;
3. L'utilizzo della residenza, quale abitazione principale durante l'intero anno, è dimostrabile attraverso i consumi energetici (elettrici, idrici, ecc. ecc.);
4. L'unità immobiliare di residenza è stata indicata quale "abitazione principale" nella dichiarazione presentata, ai fini dei tributi locali, all'ufficio tributi del Comune di Santa Teresa Gallura e, anche, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
5. Eventuali informazioni aggiuntive che l'utente ha facoltà di inserire oltre a quelle obbligatorie su citate;

L'utente deve essere consapevole, visto il presente Regolamento, che la Società, per tramite del Comune di Santa Teresa Gallura, dell'Autorità Marittima, della locale Tenenza della Guardia di Finanza e di ogni altro organo preposto, eseguirà puntuali e approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'utente. Solo in conseguenza della congruità della dichiarazione con i punti di cui sopra, l'utente possiede i requisiti per l'assegnazione dello sconto denominato " categoria residenti".

La proprietà dell'unità (natante, imbarcazione, nave) si evince dai documenti dell'imbarcazione/nave o tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata, per i natanti

Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno la metà (1/2) del totale dei carati dell'imbarcazione.

Le tariffe indicate per la cessione annuale dei servizi portuali e del conseguente posto d'ormeggio si riferiscono ad un periodo minimo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili; l'utente è tenuto al pagamento dell'intero anno anche nel caso in cui il contratto sia stipulato non ad inizio anno solare. E' fatta salva la facoltà di concordare un trattamento differente in relazione alle politiche commerciali, promozionali e di marketing in vigore al momento. In ogni caso di contratto annuale il contratto si risolverà il 31 dicembre; come più

volte su specificato la Società si riserva il diritto di rifiutare la nuova stipula per un contratto relativo al periodo successivo a quello naturalmente o forzosamente risolto.

L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità e l'assicurazione dell'unità deve essere intestata allo stesso utente senza possibilità di deroga alcuna.

Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci (per quanto riguarda i natanti) in relazione al godimento della tariffa scontata residenti, risolverà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto alla stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone e per l'eventuale assegnazione, salvo disponibilità, di un nuovo posto barca (specie se le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel contratto di cessione). In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale dipendenti dalla Direzione.

Il contratto con tariffa residente può essere oggetto di cessione a titolo definitivo soltanto a favore di parenti e affini individuati tra i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

3 categoria) Temporanei e transiti giornalieri:

eventuali agevolazioni potranno essere accordate discrezionalmente dalla Direzione del Porto, ove ricorrano favorevoli condizioni commerciali, promozioni o altre politiche di marketing o in considerazione della natura del contratto (durata, caratteristiche dell'imbarcazione, ecc.) . Le unità in transito sono obbligate al pagamento, di quanto dovuto, anticipatamente entro e non oltre l'ora dall'arrivo in porto, fatte salve eventuali condizioni più favorevoli riconosciute nel contratto; la Direzione del Porto potrà richiedere a garanzia della prenotazione il rilascio di estremi di carta di credito. Ove l'utente non vi provveda la Direzione del Porto potrà disporre l'immediato allontanamento dell'unità dagli spazi in concessione, occorrendo anche in modo forzoso mediante il disormeggio e rimorchio della stessa con i propri mezzi, all'esterno degli spazi in concessione.

4 categoria) noleggio da diporto e locazione:

è consentito l'ormeggio alle unità adibite al noleggio da diporto e locazione, proprietà di armatori residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura. La dislocazione di queste unità sarà stabilita, di volta in volta, dalla Direzione del porto in ragione della tipologia, delle misure e delle disponibilità del momento. Tali unità saranno assoggettate alla tariffazione corrispondente alla categoria di appartenenza, disciplinata dai piani tariffari in corso di validità al momento, approvati dagli organi competenti. Potrà essere accordata, al massimo, una tariffa "agevolata" ad una sola unità per ogni soggetto iscritto all'attività da noleggio da diporto e locazione. Tale tariffa agevolata sarà accordata ad un numero massimo di quattro unità, fatta salva la possibilità che la Società possa disporre diversamente in merito con proprio atto deliberativo. La dislocazione delle quattro unità da noleggio e locazione, che godono della tariffa agevolata, è individuata nel piano degli ormeggi. E' istituita altresì una lista d'attesa, la quale in funzione di rinunce, consentirà il godimento dell'agevolazione tariffaria citata agli iscritti in graduatoria. Il noleggiatore/locatore dovrà dimostrare l'esercizio dell'attività mediante produzione di copia della licenza di navigazione nella quale deve comparire, nelle annotazioni, iscritta l'attività di noleggio da diporto. Nel caso l'unità da noleggio/locazione sia un natante, l'armatore produrrà copia della documentazione prevista per legge per l'esercizio di detta attività. In ogni caso la disciplina tariffaria è demandata al piano tariffario in corso di validità al momento."

5 categoria) Navi immatricolate al traffico locale passeggeri:

è consentito l'ormeggio a dette unità, proprietà di armatori residenti nel comune di Santa Teresa Gallura, nel numero previsto dal piano degli ormeggi. La dislocazione di dette unità sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione del porto. Dette unità saranno assoggettate alla tariffazione prevista nel piano tariffario in corso di validità al momento.

2.2.2. Disponibilità del posto di ormeggio

L'Utente ha piena disponibilità di un posto d'ormeggio, non predefinito, di adeguata categoria; la Direzione del porto si impegna a mantenerlo libero con i mezzi a sua disposizione, quando quest'ultimo dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo. Nel caso di assenza dal porto dell'unità per un periodo superiore alle 24 ore o di rientro dopo le ore 21:00 l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione, in caso contrario non si garantiranno i servizi connessi allo stazionamento in porto (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca etc. etc.). In caso di assenza prolungata (oltre 48 ore) L'utente è tenuto ad avvisare la Direzione del porto, almeno un giorno prima del rientro in porto. la Direzione ha la facoltà di utilizzare il posto barca al momento disponibile (libero temporaneamente), senza che nulla sia dovuto all'utente che occupava precedentemente l'ormeggio. La Direzione ha facoltà di utilizzare ogni posto barca al momento disponibile, anche variando le assegnazioni temporanee per gli utenti momentaneamente assenti, provvedendo, ove necessario, al successivo riposizionamento di dette unità assenti in un altro spazio disponibile purché di pari o superiore categoria; quanto sopra potrà avvenire anche nel caso in cui l'unità si assenti dall'ormeggio anche, solamente, per poche ore.

E' fatto assoluto divieto, all'utenza, di richiedere disponibilità di servizi o di ormeggi direttamente al personale operativo; tali richieste dovranno essere inoltrate unicamente alla Direzione del Porto, la quale non risponderà, in nessun modo degli accordi eventualmente intercorsi fra l'utente ed il suddetto personale. In generale l'utente deve rivolgersi alla Direzione del Porto per ogni propria esigenza esclusi i casi di emergenza o forza maggiore.

Gli ormeggi sono annotati presso la Direzione del porto, con l'indicazione dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni all'ormeggio a loro al momento indicato; nel caso in cui l'imbarcazione sia ormeggiata in un posto diverso rispetto a quanto disposto dalla Direzione del Porto, quest'ultima potrà provvedere al rimorchio ed all'ormeggio dell'unità presso lo spazio assegnato, addebitando le relative spese all'utente; in caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui sopra, la Direzione potrà attuare la rescissione unilaterale del contratto e provvedere al conseguente allontanamento dell'unità dal porto, senza che nulla sia dovuto all'utente.

L'elenco degli utenti è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle forze di Polizia per eventuali controlli.

La Direzione del Porto ha facoltà di variare in qualsiasi momento l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie ed insindacabili, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio.

E' fatto assoluto divieto di scambio di posti barca fra Utenti.

2.2.3. Decadenza o cessazione del diritto di ormeggio

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione) l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità; ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità (imbarcazione o natante) da diporto, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale con addebitamento all'Utente delle relative spese.

Articolo 3 -NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. Accesso e sosta del naviglio in porto

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché gratuitamente alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

E' facoltà della Direzione di consentire l'ormeggio presso il porto alle unità immatricolate per il traffico locale passeggeri e a quelle immatricolate per il noleggio da diporto unicamente se di proprietà di armatori residenti; tale ormeggio è subordinato alla firma di un contratto di cessione temporanea presso la Direzione Porto e al pagamento di quanto stabilito dalle tariffe vigenti.

3.1.1. La sosta presso il porto è calcolata in giornate di presenza, cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno, le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.1.2. Eccezion fatta per i casi di emergenza, la velocità massima consentita all'interno dell'approdo è di 3 (tre) nodi.

3.2. Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto d'ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto dell'unità devono recarsi presso la Direzione porto e compilare e sottoscrivere una dichiarazione di arrivo/contratto, su cui vengono riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio.

L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi della veridicità della propria "dichiarazione di arrivo".

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione porto.

L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità siano chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del porto un contrassegno adesivo numerato da tenere obbligatoriamente a bordo in posizione ben visibile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dalla Direzione come occupante abusivamente un posto d'ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento, secondo le modalità precedentemente indicate, questo al fine di ripristinare la disponibilità del posto d'ormeggio.

3.3. Manovre in porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle imbarcazioni. E' vietata ogni attività di "pratica alla condotta" (tipo scuola guida) se non preventivamente autorizzata dalla Direzione del porto ed in aree all'uopo specificatamente destinate.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione Porto, o dal personale da essa dipendente pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

3.4. Ancoraggi

Eccezione fatta per i casi di emergenza è vietato dar fondo all'ancora all'interno del porto senza esplicita autorizzazione da parte della Direzione del Porto.

3.5. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto d'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura della Società.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione annuale (art. 2.2.1.), l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo (per la sola parte emersa) e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza e l'unico responsabile.

L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte emersa.

La Direzione del porto può comunque sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

La Società ed il personale da essa dipendente non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, qualora questo avvenisse La Direzione del Porto si riserva, a causa del pregiudizio alla sicurezza derivante, l'allontanamento immediato dell'unità dal porto con rescissione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione, gli utenti sono obbligati (quando indicato dalla Direzione) a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni. Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, e di verniciatura quando le attrezzature e gli accessori (vernici, pennelli, compressori, levigatrici, pezzi di ricambio o altro) utilizzati insistano anche solo temporaneamente sugli spazi in concessione (banchine e pontili), le operazioni suddette sono consentite nelle aree appositamente adibite, previa autorizzazione scritta della Direzione del Porto e in subordine alle disposizioni scritte o verbali impartite da quest'ultima.

3.6. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area portuale, salvo se espressamente autorizzato per iscritto dalla Direzione del Porto, e in ogni caso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

3.7. Casi di forza maggiore, di emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione del porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche gli equipaggi delle imbarcazioni presenti ai quali incombe l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni.

La Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile dalla Direzione medesima, previa comunicazione, quando possibile, agli utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione Porto senza necessita di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

In caso di emergenza contattare:

Direzione del Porto tel. 0789 751936

Guardiani notturni tel. 348 7347267

Nostromo tel. 339 5271458

3.8. Inquinamenti e molestie

Nel porto di Santa Teresa Gallura è vietato:

3.8.1. A meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 0900 e dopo le 2200, nonché dalle ore 1300 alle ore 1600, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;

3.8.2. L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua., sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato;

3.8.3 L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.8.4. L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;

3.8.5. Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli, la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata solo negli appositi contenitori;

3.8.6. La pesca e la balneazione, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;

3.8.7. Ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine e i pontili. Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine. I cani di taglia medio/grande dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio.

3.8.8. il gioco del calcio; l'uso degli skateboard (se non per il solo scopo di trasporto e non di gioco); l'uso dei pattini a rotelle; il gioco con attrezzi da lancio (freesbee e similari) e più in generale i giochi che prevedono il lancio di palle o altro (tennis ecc. ecc.); ogni altra attività ludica o sportiva che a giudizio insindacabile della Direzione sia reputata dannosa o lesiva della libertà altrui arrecando disagio o molestia a quanti frequentano l'ambito portuale.

3.9. Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento (munite di idonei parabordi, cime di ormeggio, ecc. ecc.).

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

La Società avrà la facoltà, nell'ambito del contratto stipulato con l'utente, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del porto L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

3.9.1. Il rifornimento carburanti e lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, nonché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna;

In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del porto;

3.9.2. Prima della messa in moto l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;

3.9.3. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

3.9.4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;

3.9.5. Le imbarcazioni in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc. etc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;

3.9.6. In caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi possibili la Direzione del porto, la quale informerà le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione del porto o dal proprietario

3.9.7. Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

3.9.8. In caso di versamento di idrocarburi sul piano dell'acqua o sulla banchina o pontili, il responsabile deve immediatamente informare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a disposizione la bonifica della zona interessata. La bonifica sarà effettuata a spese del responsabile.

3.9.9. In porto e nelle vicinanze è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali o di soccorso, è fatto assoluto divieto dell'uso di apparati Ra.D.A.R.

3.10 Ispezioni

La Direzione del porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni, ove occorra accedendo direttamente all'interno dell'unità.

La Direzione del porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in concessione e ove ricorra il caso sgomberate a cura della Direzione del Porto.

E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

Per casi di forza maggiore l'Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell'unità alla Direzione del porto.

3.11 Assicurazione

L'imbarcazione o natante dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi.

La Direzione potrà allontanare dalla zona in concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

3.12 Disciplina degli Accosti

Il transito delle unità da diporto è disciplinato dall' art. 49-nonies del decreto legislativo n. 171/2005, che sancisce quanto segue:

Art. 49-nonies.

((Disciplina del transito delle unità da diporto))

(1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;*
- b) fino a 100 posti barca: tre;*
- c) fino a 150 posti barca: cinque;*
- d) fino a 250 posti barca: dieci;*
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;*
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;*
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.*

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;*
- b) fino a 150 posti barca: due;*
- c) fino a 300 posti barca: tre;*
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;*
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;*
- f) oltre 700 posti barca: otto.*

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabili a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.))

In ottemperanza alle suddette disposizioni, il piano degli ormeggi del Porto di Santa Teresa Gallura individua n. 45 (quarantacinque) posti di ormeggio di varie misure, riservati alle unità da diporto per gli accosti in transito o che approdano per rifugio; in quantità percentuale superiore a quanto previsto per legge.

Tali posti di ormeggio sono soggetti alla tariffazione in vigore al momento della prenotazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo di 4 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:30 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Il piano degli ormeggi individua altresì n.6 (sei) posti riservati ad unità da diporto a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persona con disabilità a bordo. Gli ormeggi di cui sopra, saranno segnalati e avranno caratteristiche di conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda la gestione dei suddetti posti riservati e quanto non specificato, si fa riferimento alle norme vigenti contenute nel suddetto art. 49-nonies.

Articolo 4 - SERVIZI PORTUALI

4.1. Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli utenti da parte della Società nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei seguenti servizi:

- assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- assistenza in ingresso/uscita porto – canale 12;
- pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo;
- travel-lift della portata di 100 t;
- ritiro rifiuti;
- ampio parcheggio riservato agli utenti del porto turistico;
- servizio meteo e radio h24;
- servizio di guardiania notturna;
- servizio antincendio;
- servizi igienici;
- illuminazione pubblica;
- scivolo per barche carrellabili per unità sino a 6,50 metri;
- somministrazione acqua dolce ed energia elettrica.

4.1.1. Servizi generali portuali

Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

4.1.1.1. assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;

4.1.1.2. pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti:

il porto è dotato di cassonetti per la raccolta differenziata, come da regolamento del comune di Santa Teresa Gallura. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti nei bidoni presenti in banchina suddivisi per tipologia. E' vietato conferire i rifiuti in sacchi di plastica nera.

4.1.1.3. servizio meteo;

4.1.1.4. illuminazione dell'approdo;

4.1.1.5. servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale, in caso di riscontro di illeciti la Direzione del porto agirà in funzione delle incombenze di legge.

La Società non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione alla Società.

4.1.1.6. servizio antincendio: le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale della Direzione del porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all' art. 3.9. per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

4.1.1.7. manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.

4.1.2. Servizi sussidiari

Somministrazione di acqua e energia elettrica:

la somministrazione di acqua prevede l'uso di manichette munite di idoneo adattatore che devono essere di proprietà dell'Utente.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con impiego delle spine previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa a quella prevista sarà perseguito; il personale della Direzione Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. La Società non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, in particolare carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex. Art. 1567 C.C.

L'utente potrà usufruire anche solo dei servizi sussidiari senza utilizzare necessariamente un posto di ormeggio agli stessi collegato; tali servizi saranno assoggettati alla tariffa vigente ed al pagamento anticipato.

4.1.3. Servizi tecnici

Fornitura, nella misura compatibile e con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

4.1.3.1. agottamento acque meteoriche;

4.1.3.2. interventi su emergenze ed eventi straordinari;

4.1.3.3. servizio di alaggio e varo, per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli utenti, che avanzino richiesta scritta, appositi spazi adibiti alla sosta temporanea per lavori di manutenzione; le operazioni di alaggio e varo sono disciplinate come segue:

L'Utente che intenda sfruttare i servizi offerti dal Travel Lift o le aree in concessione alla Società per le manutenzioni in secco" della propria unità deve avanzare richiesta scritta, indicando nella richiesta:

- nome, cognome, indirizzo, n° telefonico, tipo e dimensioni dell'imbarcazione, data di alaggio.

La Direzione dell'Ufficio Porto autorizzerà l'alo e il varo dell'unità previa firma di un contratto da parte dell'Utente.

Le regole per il funzionamento del Cantiere come pure la modulistica contrattuale saranno stabilite dall'organo amministrativo o in sua assenza dalla Direzione.

Lo stazionamento sarà autorizzato per un periodo specificato in contratto (più o meno limitato in ragione del numero di richieste) allo scadere del quale l'Utente dovrà liberare assolutamente l'area a lui assegnata, in caso contrario la Società provvederà con i mezzi a sua disposizione addebitando gli oneri all'Utente.

La Società mette a disposizione del cliente (che potrà valutarne, sotto la propria responsabilità, l'idoneità per la sua imbarcazione) alcuni involucri metallici quali supporto per la sosta a terra.

L'individuazione dell'area per la sosta a terra, nel ambito degli spazi in concessione, sarà prerogativa unica della Direzione del porto.

E' facoltà della Direzione del porto accordare soste più o meno lunghe in funzione delle richieste pervenute.

Lo smaltimento di residui di lavorazione, smantellamento o ricostruzione delle parti delle imbarcazioni saranno a carico degli armatori delle stesse, ivi compreso quello di materiali altamente inquinanti (batterie, cavi, oli ecc. ecc.), ove non vi provvedano interverrà la Direzione del Porto addebitandone le spese.

Secondo disponibilità, a giudizio insindacabile della Direzione, gli armatori o chi per loro potranno essere autorizzati, all'interno di un'area perimetrata e specificatamente individuata ed all'uopo destinata, ad effettuare in proprio tutte le operazioni di manutenzione sollevando

la Società da qualsiasi responsabilità, ivi compresa la messa in opera dei necessari dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e segg.;

Il concessionario non risponde di furti, parziali o totali che si possano verificare nelle aree in concessione;

il concessionario non risponderà di eventuali danni che i clienti, durante le operazioni di manutenzione, possano causare a terzi, persone o cose. Il risarcimento dei danni sarà regolato dai normali rapporti fra privati sanciti dal corrente ordinamento;

I canoni di pagamento saranno stabiliti nei tariffari approvati dagli organi competenti.

4.1.3.4. servizio subacqueo, è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali.

L'Utente deve rivolgersi alla Direzione porto che potrà intervenire a spese dello stesso con personale dipendente o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato. Gli operatori subacquei OTS esterni non possono operare nell'ambito degli spazi in concessione alla Società in assenza di una preventiva autorizzazione scritta, rilasciata dalla Direzione del Porto, a seguito di una formale richiesta avanzata dallo stesso operatore, compilata su appositi moduli disponibili presso la Direzione del Porto. La Direzione del Porto ha facoltà di disporre in merito alla possibilità o meno di compiere le operazioni subacquee, stabilendo modalità ed orari o negandone l'attuazione per ragioni proprie ed insindacabili. Gli OTS dovranno operare secondo gli schemi di sicurezza minimi che saranno richiesti dalla Direzione del Porto sulla base delle procedure interne adottate per l'OTS dipendente; ove l'operatore esterno non sia in grado di soddisfare tali standard minimi di sicurezza la Direzione esprimerà il proprio diniego all'esecuzione delle operazioni.

4.1.4 Isola Ecologica

VISTO: il D.L. 27/01/1992 n° 95 che, in attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101, disciplina l'eliminazione degli oli usati, stabilendo sanzioni penali e amministrative a carico dei trasgressori;

VISTI: gli annessi dal I° al V° alla convenzione internazionale MARPOL;

VISTO: il Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato datato 16 Maggio 1996 n.392 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati".

VISTO: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n.22 relativo all'attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 in materia di rifiuti;

VISTO: il D.P.R. 23.08.1982 n.691, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli oli usati;

VISTO: il Decreto Legge 09.09.1988 n.397 e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti pericolosi ed è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti;

VISTO: il decreto Legislativo n.152 dell'11.05.99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" come modificato dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n.258;

VISTA: l'Ordinanza n.25/94 del 07.07.94 che disciplina, la raccolta degli oli usati nell'ambito dei porti portuali del Circondario Marittimo di Olbia, negli approdi turistici, e nelle zone del Demanio Marittimo;

VISTI: gli artt. 17,28,30,68,71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 77 del Relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare ulteriormente, per il porto di Santa Teresa Gallura, oltre che la raccolta degli oli usati, anche il ritiro dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie esauste allo scopo di incrementare ed incoraggiare la loro corretta raccolta differenziata.

Tutto ciò premesso nel Porto di Santa Teresa Gallura il servizio di prelievo degli oli usati rigenerabili e delle batterie al piombo esauste sbarcate dalle unità navali è espletato a titolo

gratuito dai rispettivi Consorzi per mezzo delle Imprese ad esse partecipanti e sarà svolto secondo le modalità appresso indicate.

4.1.4.1 L'Isola Ecologica è posizionata nel lato Est del Porto di Santa Teresa Gallura (area travel lift).

4.1.4.2 L'Isola ecologica è composta di una piattaforma esagonale recintata e coperta all'interno della quale sono sistemati un contenitore di litri 500 per la raccolta degli oli esausti, un contenitore per la raccolta delle batterie usate ed un contenitore per la raccolta dei filtri olio usati;

4.1.4.3 Le modalità, le giornate ed i rispettivi orari per operare il conferimento d'oli, batterie e filtri all'interno della suddetta Isola saranno affissi con apposita cartellonistica a cura del gestore sulle Isole stesse;

4.1.4.4 Nel Porto di Santa Teresa Gallura gli oli usati, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti dalle imbarcazioni da diporto, devono essere versati nel punto di raccolta in premessa citato.

4.1.4.5 L'impresa aderente ai relativi Consorzi di smaltimento incaricata del ritiro dei rifiuti depositati nell'Isola Ecologica è la Ditta Gisca Ecologica s.a.s.

4.1.4.6 E' cura dei proprietari e/o conduttori delle unità dover conferire nell'apposita Isola Ecologica, i rifiuti oggetto del presente Regolamento, riferendosi al concessionario incaricato dell'Isola secondo le modalità nella premessa citate;

4.1.4.7 Il Concessionario incaricato della gestione delle Isole dovranno ottemperare agli obblighi di legge per quanto attiene alla tenuta dei registri di carico e scarico e l'effettuazione delle prescritte comunicazioni di legge;

4.1.4.8 Sarà compito del concessionario e degli altri soggetti operanti nel porto provvedere allo smaltimento in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie al piombo esauste nonché degli altri rifiuti da essi prodotti;

4.1.4.9 Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.

4.1.4.10 I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

4.1.4.11 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti disposizioni

Per quanto riguarda il primo intervento di contenimento di un eventuale sversamento a mare di sostanze inquinanti, la struttura portuale è dotata di panne e rotoli assorbenti.

Articolo 5 - PIANO ANTINCENDIO

Il porto di Santa Teresa Gallura dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sui pontili galleggianti e banchine e di estintori carrellati. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, autoclavi ecc.) è ubicato nella zona est del Porto, nelle vicinanze della Direzione del porto, mentre le chiavi di accesso al caseggiato sono custodite presso la Direzione, ubicata nell'edificio posizionato sempre nella zona est del Porto.

5.1 Il responsabile della custodia delle chiavi dell'impianto è il Direttore del Porto.

5.2 Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- **Direzione Porto** banchina est Porto loc. terra vecchia– Santa Teresa Gallura - Tel. 0789/751936
- **Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura** – loc. porto, Banchina dogana – Santa Teresa Gallura– Tel. 0789/754602

- **Capitaneria di Porto di La Maddalena** – p. Saint Bon, 3 – LA MADDALENA – Tel 0789/737095 – 792664 – 792237 – Fax 0789/739131
- **Vigili Urbani di Santa Teresa Gallura** – c/o Comune di Santa Teresa Gallura – Santa Teresa Gallura – Tel. 0789/740910, 0789/740937
- **Vigili del Fuoco di Olbia** – Piazza Crispi – OLBIA - Tel. 115 - 0789/22222 - 27822
- **Protezione Civile Santa Teresa Gallura** – Via tel 0789/755665

5.3 In caso d'incendio sarà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

5.4 sarà cura della Direzione del Porto avvertire la Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura, la Capitaneria di Porto di La Maddalena, i Vigili Urbani di Santa Teresa Gallura, I Vigili del Fuoco di Olbia, la Protezione Civile di Santa Teresa Gallura.

5.5 Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Porto e delle altre Autorità competenti .

5.6 Annualmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tale esercitazione si svolgerà alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andrà annotata in un apposito verbale.

Articolo 6- AMMINISTRAZIONE -

6.1. Esercizio della concessione

L'esercizio della concessione è di competenza unica della società, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti dello Stato.

6.2. Attività commerciali e professionali

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel porto.

Stante che la Società deve esercitare direttamente la concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione svolte da terzi e che non rientrino tra le attività di esercizio del porto, e in conseguenza di ciò, autorizzate dalla Direzione.

Articolo 7- PENALI

7.1. Inosservanza del presente Regolamento

Salvo che il fatto non determini violazioni più gravi e fatta salva ogni altra azione di legge, l'Utente che non osservi le disposizioni previste dal presente Regolamento è punito con l'applicazione di una penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del Codice Civile, stabilita dalla Direzione del Porto nella misura minima di euro 1.000,00 (mille/00) e in quella massima di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola violazione.

In caso di occupazione abusiva di un posto di ormeggio anche per accosti diurni, fatte salve le altre facoltà previste dal presente Regolamento e salva l'applicazione della penale di cui sopra,

l'ormeggio sarà soggetto all'applicazione della tariffa giornaliera prevista per il posto occupato come risultante dal piano degli ormeggi, a prescindere dalle dimensioni effettive dell'unità occupante; nel detto caso sarà altresì dovuta una penale ex art. 1382 C.C. quantificata pari al 100% (centopercento) della tariffazione giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per giorno o frazione dello stesso.

7.2 Penali per recesso anticipato

In caso di recesso o disdetta da parte dell'Utente di un posto di ormeggio prenotato in transito o temporaneo il corrispettivo, fatto salvo quanto previsto per gli ormeggi annuali dal presente Regolamento, sarà comunque dovuto nella seguente misura:

- Ormeggi nel mese di agosto: corrispettivo pari al 100% (centopercento) della tariffa applicata;
- Ormeggi nel mese di luglio: corrispettivo pari all'80% (ottantapercento) della tariffa applicata;
- Ormeggi nel mese di giugno e settembre: corrispettivo pari al 70% (settantapercento) della tariffa applicata.

E' fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di riconoscere una riduzione del corrispettivo dovuto fino al suo azzeramento, avuto riguardo a circostanze oggettive o di forza maggiore laddove motivate e previamente documentate che abbiano impedito la fruizione del posto di ormeggio da parte dell'Utente.

7.3 Riserva

La Società per tramite ella Direzione del Porto si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di utenti, che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in porto o in altri porti, o che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del porto.

La Società si riserva , altresì, facoltà di spostare con i propri mezzi e con il proprio personale tutte le imbarcazioni ed i natanti che fosse necessario spostare, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie e insindacabili. Tale riserva sarà attuata ogni qual volta, per qualsiasi motivo, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento o sgombero di un imbarcazione dal posto d'ormeggio, quest'ultima potrà essere, secondo le necessità, anche alata e trasportata fuori dall'ambito portuale interamente a spese dell'utente. L'allontanamento dell'imbarcazione sarà attuato immediatamente nel caso di mancato adempimento delle clausole contrattuali (per. Es. mancato pagamento alle scadenze previste, ecc. ecc.); in assenza di contratto debitamente sottoscritto fra le parti; ogni qualvolta ricorrano le condizioni di un comportamento scorretto da parte dell'utente sia sotto il profilo commerciale sia della civile convivenza e anche nel caso di mancato adempimento alla disposizioni scritte o verbali impartite dalla Direzione in relazione alla gestione degli ormeggi e dei servizi portuali in genere.

Articolo 8 - CONTROVERSIE -

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e fra questi e la Società, è eletto quale foro competente quello di Tempio Pausania.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti.

